

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse del **Prof. Andrea Pellegrino (PLLNDR91B13G596Y)**
nato a Piedimonte Matese il 13/02/1991, rappresentato e difeso - giusta
mandato in calce al presente atto - **dall'avvocato Renato Labriola (C.F.:
LBRNT64B01B963T)** al seguente account pec:
avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it.

CONTRO


- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro p.t. con
sede in Roma nel viale Trastevere n 73/a, rappresentato e difeso ope legis
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli elett.me dom.to in Napoli
alla via Diaz n. 11 - 80134 Napoli;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** in persona del legale
rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale
dello Stato di Napoli in Napoli alla via A. Diaz n. 11 80134 Napoli;
- **Sottocommissione V di Teggiano del concorso indetto con D.M. 26
ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 "Lingue e
culture straniere (INGLESE)", per le Regioni Campania e Puglia** in
persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI

- di **Zannone Orsola Adriana (ZNNRLD95H58B963A)** in qualità di
controinteressata
- di **Buccino Deborah (BCCDRH91S53A509B)** in qualità di
controinteressata
- di **Di Furia Francesca (DFRFNC89L47A399H)** in qualità di
controinteressata


PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA SOSPENSIVA

 *In parte qua* del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria
di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per





la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente nella graduatoria finale con punti 35,5, a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso,


 *In parte qua* del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non inserisce il nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati con punti 35,5 avendo lo stesso svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali.


PER LA DECLARATORIA

Del diritto del ricorrente ad ottenere:

 L'attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso,

 La rivalutazione del punteggio complessivo del ricorrente da punti 229 a punti 235,5

 L'inserimento nella graduatoria finale del ricorrente con punti 235,5, con conseguente rivalutazione della posizione in graduatoria dello stesso

 Comunque, dell'inserimento del nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati a chi, come il ricorrente, ha svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali.

FATTO

Il Prof. Andrea Pellegrino ha partecipato al concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia. All'esito della prova scritta, come provato dalla lettera di conoazione della prova orale, il Prof. Pellegrino ha conseguito un punteggio di 100/100.

All'esito della prova orale il Prof. Pellegrino il Prof. Pellegrino ha conseguito punti 92

Nella valutazione titoli, il Prof. Pellegrino ha conseguito il punteggio complessivo di 37 punti.

Pertanto, all'esito sia delle prove che della valutazione titoli il punteggio complessivo del ricorrente è di punti 229

Tuttavia, in maniera del tutto erronea, al titolo di accesso è stata attribuita una valutazione di punti 4,5, anziché punti 11, in quanto erroneamente è stata data la detta valenza all'abilitazione (che appunto come titolo di accesso assegna punti 4,5) anziché al diploma di laurea magistrale (che assegna 11 punti).

Pertanto, il punteggio finale del ricorrente deve essere di punti 235,5.

Il provvedimento impugnato è, quindi, palesemente illegittimo ed erroneo nei presupposti di fatto e deve essere annullato, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 8 DEL D.M. N. 205/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1, DELL'ART. 8 E DELL'ART. 11 DEL D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO B DEL D.M. N. 205/2023 VIOLAZIONE DELL'ART 1 E DELL'ART. 3 DELLA L.241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTE, CONTRADDITTORIETÀ E ABNORMITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CARENZA DI PRESUPPOSTI,

La valutazione operata dalla Commissione sui titoli del ricorrente è palesemente illegittima ed erronea. Infatti, i titoli di accesso dichiarati (Laurea Magistrale e Abilitazione), sui quali il ricorrente ha diritto alla valutazione e alla successiva attribuzione del relativo punteggio (11 punti), sono stati regolarmente inseriti in fase di Presentazione della domanda di partecipazione al Concorso. In particolare, nella sezione "titoli di accesso" del modello di

presentazione della domanda il ricorrente nel riquadro intitolato “tipo di titolo di studio ha espressamente indicato “LM-38-MAGISTRALE LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”, conseguito con una votazione di 107,00 il 01/03/2017, che gli dà diritto a un’attribuzione di 11 punti. Successivamente ha indicato i titoli congiunti, la classe di concorso di abilitazione e la votazione della stessa. Orbene, come l'Articolo 4 comma 1 (Requisiti di ammissione) del Bando (D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023) espressamente stabilisce che : “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli: i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Pertanto, è incontestato e di cristallina evidenza che, usando il bando l'avverbio *congiuntamente*, i titoli di accesso da possedere sono sia la laurea magistrale e sia l'abilitazione, titoli entrambi in possesso del ricorrente all'atto della presentazione della domanda. L'inequivocabilità della suddetta prescrizione contenuta nel bando, si evidenzia anche dalla mancanza di congiunzioni disgiuntive come "o", "ovvero", "oppure" che avrebbero certamente escluso una delle due. E, comunque, anche a prescindere da quanto appena esposto, è innegabile che il ricorrente nell'apposita sezione del modulo di domanda abbia elencato come primo titolo di studio la Laurea Magistrale in “Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale”. Invece, in maniera del tutto erronea ed arbitraria ed in spregio sia alla normativa che ha indetto il concorso “de quo vertitur” e sia alla “lex specialis” regolante lo stesso, la Commissione ha valutato come titolo di accesso soltanto l'abilitazione previo superamento delle prove di concorso

ordinario, peraltro già correttamente inserita (e valutata) come da tabella dei titoli valutabili sez. B.4.1 con punteggio 12.5, attribuendole come titolo di accesso invece il punteggio 4.5. È di cristallina evidenza che il non aver valutato la Laurea Magistrale come titolo di accesso al concorso per il ricorrente, ed aver considerato invece l'Abilitazione come tale, significa aver attribuito al ricorrente soltanto punti 4,5 anziché punti 11, cioè significa avergli tolto in maniera erronea ed arbitraria punti 6,5. Da quanto esposto, quindi, ne deriva che il punteggio finale del ricorrente non doveva essere di punti 229 ma di punti 235,5 che lo collocherebbero abbondantemente nella graduatoria finale.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, CC. 9 E 10 DEL D.M. DEL 26/10/2023 N. 205. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL D.M. N. 205/2023 VIOLAZIONE DELL'ART 1 E DELL'ART. 3 DELLA L.241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTE, CONTRADDITTORIETÀ E ABNORMITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CARENZA DI PRESUPPOSTI,

Il DM 205/2023 e conseguentemente il bando di concorso prevedono una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui uno specifico. Il servizio caricato, ai fini della riserva, se prestato nella specifica classe di concorso/posto sostegno, verrà anche considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio. Infatti, come già detto, nella sezione dedicata ai servizi, specificatamente nelle informazioni fornite all'inizio, secondo punto dedicato alla riserva di posti, si indica che i servizi

prestiti su classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno diverso da quello di partecipazione non concorreranno al punteggio dei titoli di servizio; di conseguenza, quelli specifici (uno sicuro in quanto richiesto anche per accedere alla riserva) saranno valutati (p. 2 per ciascun anno di servizio). Pertanto, la riserva del 30% dei posti è destinata non già a chi è in possesso dell'abilitazione, bensì a chi abbia svolto 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali. Anche in questo caso il ricorrente è stato penalizzato perché egli è in possesso di tale requisito e non gli è stato riconosciuto alcun posto nel 30% della riserva che, con il punteggio correttamente assegnatogli (punti 235,5.) sarebbe sicuramente entrato in graduatoria

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE


Il fumus si evince da quanto esposto in ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è palese! Se non si sospende “in parte qua il provvedimento impugnato, il ricorrente vede seriamente pregiudicata la possibilità, in caso di accoglimento del presente ricorso, di ottenere la cattedra per l’insegnamento che legittimamente gli spetta, in quanto i tempi di definizione nel merito dello stesso sono incompatibili con l’assegnazione delle cattedre. Pertanto si chiede un accoglimento della presente domanda di sospensione cautelare con inserimento con riserva del Prof. Andrea Pellegrino nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia, con punti 235,5 anziché con punti 229

P.Q.M.

Voglia l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale – adito *contrariis reiectis* in accoglimento del presente ricorso così provvedere:

in sede cautelare sospendere

 *In parte qua* del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per

le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente nella graduatoria finale con punti 35,5, a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso,

🚦 *In parte qua* del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non inserisce il nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati con punti 35,5 avendo lo stesso svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali.

Sempre in via cautelare dichiarare con riserva il diritto del ricorrente ad ottenere:

🚦 L'attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso,


🚦 La rivalutazione del punteggio complessivo da punti 229 a punti 235,5

🚦 L'inserimento nella graduatoria finale del ricorrente con punti 235,5, con conseguente rivalutazione della posizione in graduatoria dello stesso


🚦 Comunque, dell'inserimento del nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati a chi, come il ricorrente, ha svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali.


Nel merito annullare:


🚦 *In parte qua* del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente nella graduatoria finale con punti , a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso,


 *In parte qua* del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non inserisce il nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati a chi, come il ricorrente, ha svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali.

Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere:

 L'attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso,

 La rivalutazione del punteggio complessivo da punti 229 a punti 235,5

 L'inserimento nella graduatoria finale del ricorrente con punti 235,5, con conseguente rivalutazione della posizione in graduatoria dello stesso

 Comunque, dell'inserimento del nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati a chi, come il ricorrente, ha svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali. Con vittoria di onorari e spese ex art. 26 c.p.a. da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Avv. Renato Labriola